

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE III CIVILE**

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. omissis/2018, promossa da
FIDEIUSSORE

contro

BANCA

-opponente-

-opposta-

Conclusioni

Per l'opponente: come da atto telematico, da intendersi integralmente trascritte.

Per l'opposta: come da memoria ex art. 183, VI c. n. 3, c.p.c., da intendersi integralmente trascritte.

- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

E' consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida" analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.

Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia 29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012).

In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni, n. 712 del 24 aprile 2021

tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).

Deve preliminarmente osservarsi che, a seguito del provvedimento assunto dal g.i. alla udienza del 11.12.2018, l'opposta ha provveduto a presentare tempestiva domanda di mediazione avanti al ORGANISMO DI MEDIAZIONE nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 (vd. sub doc. prodotto dalla banca), derivandone, pertanto, la procedibilità della domanda siccome già proposta in sede monitoria.

Passando al merito della controversia, non è stata specificamente contestata dal FIDEIUSSORE l'esposizione debitoria per l'importo complessivo € 201.914,11 della debitrice principale SRL in virtù del saldo passivo del conto corrente ordinario n. omissis accesso presso l'istituto bancario il 26.05.2014.

In ogni caso, la banca ha provveduto a depositare agli atti il contratto di conto corrente n. omissis il contratto di apertura di credito in conto corrente ordinario ed il contratto di anticipazioni su ordini di incasso regolate su detto conto corrente ordinario datati 10.10.2016, oltre agli estratti del conto corrente ordinario (vd. sub doc. fasc. monitorio).

Parimenti, è pacifico che l'opponente ha rilasciato in data 10.10.2016 fideiussione specifica sino alla concorrenza di € 300.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalla debitrice principale con la sottoscrizione dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di anticipazioni su ordini di incasso regolate sul conto corrente ordinario (vd. sub doc. fasc. monitorio).

Ora, deve rilevarsi che la garanzia personale sottoscritta dal FIDEIUSSORE prevede testualmente all'art. 8 che il fideiussore *“è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole ai sensi dell'art. 1, rimossa sin d'ora ogni eccezione e/o opposizione”*.

Ebbene, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di approfondire la tematica delle caratteristiche fondamentali che differenziano il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 4661 del 28.02.2007; Cass. civ., sez. III, sent. n. 23900 del 09.11.2006; Cass. civ., sez. III, sent. n. 19300 del 03.10.2005), giungendo ad affermare che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto attribuita dalle parti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni. Tale contratto, dunque, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore. Da tutto ciò deriva che per distinguere tali figure contrattuali non sia decisivo l'impiego di espressioni quali *“a prima richiesta”* o *“a semplice richiesta scritta”*, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia.

Per poter qualificare un rapporto quale *“contratto autonomo di garanzia”*, pertanto, sarà necessaria l'espressa esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.

Ebbene, nel caso di specie, le parti contraenti non si sono limitate a stabilire che il fideiussore debba pagare alla banca *“a semplice richiesta scritta”*, ma hanno altresì preveduto che tale pagamento debba essere immediato e ciò anche in caso di opposizione della debitrice principale, escludendosi, quindi, esplicitamente per il garante la facoltà di opporre le eccezioni spettanti alla DEBITRICE PRINCIPALE.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

FIDEIUSSIONE: è *“contratto autonomo di garanzia”* se prevede la rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni, n. 712 del 24 aprile 2021

Il contratto de quo, pertanto, può certo qualificarsi come contratto autonomo di garanzia. Ne discende che al FIDEIUSSORE, quale garante della debitrice principale in forza del contratto de quo, è inibita contrattualmente la facoltà di opporre eccezioni, con esclusione della sola exceptio doli (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 3552 del 06.04.1998; Cass. civ., sez. I, sent. n. 8324 del 19.06.2001; Cass. civ., sez. III, sent. n. 27333 del 12.12.2005; Cass. civ., sez. V, sent. n. 7320 del 11.05.2012; Cass. civ., sez. I, sent. n. 16213 del 31.07.2015).

A tal proposito, il Tribunale evidenzia che l'odierno opponente giammai ha dedotto in atti tale eccezione.

Ad ogni buon conto, si rileva che, per traluzio orientamento giurisprudenziale, la proposizione di detta eccezione è consentita solo qualora la richiesta di pagamento immediato risulti prima facie abusiva o fraudolenta (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 3964 del 21.04.1999). Ai fini dell'exceptio doli, secondo quanto di recente precisato dalla Suprema Corte, il garante deve *"...far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio agli altri o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui"* (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16213 del 31.07.2015).

Nel caso di specie, il FIDEIUSSORE non hanno allegato alcuna condotta abusiva della banca.

Ne deriva che non appare certo abusiva o fraudolenta la richiesta di pagamento della banca, attesi, peraltro, i documenti agli atti a riscontro della sussistenza del rapporto contrattuale per cui è causa. A conclusione non differente, comunque, si giungerebbe anche nella ipotesi in cui si qualificasse la garanzia personale in termine di fideiussione.

Infatti, deve ricordarsi che la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso di riconoscere la possibilità che in un contratto di fideiussione siano contenute clausole qualificabili come *"solve et repete"*, le quali, prevedendo un obbligo di pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", sono tali da inibire la facoltà dei fideiussori di opporre eccezioni quantomeno fino al pagamento del credito; la presenza di tali clausole, che costituisce una deroga all'art. 1945 c.c., non toglie che il negozio sottoscritto dalle parti rientri ancora nell'orbita della fideiussione (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 27333 del 12.12.2005; Cass. civ., sez. II, sent. n. 4446 del 21.02.2008; Cass. civ., sez. un., sent. n. 3947 del 18 febbraio 2010), qualificata in questi casi anche come *"fideiussione omnibus"*.

Alla luce di tutto quanto sopra, si potrebbe allora ritenere che la clausola contenuta alla lettera fideiussoria agli atti configuri un'ipotesi di clausola *"solve et repete"*, la quale impedisce che il fideiussore possa opporre eccezioni fino a che non abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla banca.

In ogni caso, si evidenzia che l'allegazione dell'opponente circa la nullità del contratto di conto corrente n. omissis per violazione della legge n. 287/1990 appare del tutto generica, non avendo giammai indicato il FIDEIUSSORE specificamente i profili di invalidità del contratto bancario de quo a fronte della disciplina antitrust.

L'opposizione è, quindi, infondata e va rigettata.

Il decreto ingiuntivo deve essere, pertanto, confermato.

Consegue alla soccombenza dell'opponente la sua condanna a rifondere all'opposta le spese processuali relative a questa fase del giudizio, siccome liquidate in dispositivo secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. per le quattro fasi procedurali.

Il Tribunale ritiene, infine, che possa trovare applicazione, nella specie de qua, il disposto di cui all'art. 96, III c., c.p.c., attesa la evidente pretestuosità ed assoluta genericità delle deduzioni e delle domande del FIDEIUSSORE, il quale non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque ha

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni, n. 712 del 24 aprile 2021

agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per avvedersi della totale carenza di fondamento della opposizione.

Rammentato, infatti, che la condanna ex art. 96, III c., c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, I e II c., c.p.c., volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, non richiedendo, quindi, la sua applicazione, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. Civ., II, 21.11.2017, n. 27623), il Tribunale rileva che, in ordine alla quantificazione della condanna ex art. 96, III c., c.p.c., assunto quale parametro di riferimento l'importo liquidabile a favore della opposta a titolo di spese processuali - con particolare riferimento al compenso professionale dell'avvocato -, essa possa essere individuata nella misura di 1/4 di detto importo.

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il FIDEIUSSORE a rifondere alla opposta le spese processuali, che liquida in € 13.430,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti;
- condanna il FIDEIUSSORE al pagamento, a favore della opposta, della somma di € 3.357,50 ex art. 96, III c., c.p.c..

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Luca VERZENI

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*